

OCC
Commercialisti
Brescia

Una legge accolta con entusiasmo dal pubblico e scetticismo dagli addetti ai lavori

Composizione della crisi da sovraindebitamento: le esperienze dei pionieri

di Giovanni Peli

Sono ormai passati alcuni anni dall'entrata in vigore, nel nostro ordinamento, della legge numero 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento. La normativa è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, soprattutto dalla platea degli indebitati e dei sovra indebitati, e con freddezza e scetticismo da parte degli addetti ai lavori.

A chi si trova sommerso dai debiti non è sembrato vero che il legislatore si fosse preso la briga di introdurre una norma a tutela dei più disgraziati, economicamente parlando; entusiasmo attizzato dal vento impetuoso della pubblicità svolta, soprattutto tramite Internet, da società di consulenti, o sedicenti tali, che si dichiarano in grado di



Giovanni Peli

polverizzare qualsiasi massa debitoria in cambio di compensi, a loro dire, di favore.

Viceversa, la dottrina e gli operatori in materia concorsuale hanno duramente criticato una legge scritta evidentemente in modo affrettato e clamorosamente incompleta. Ciò è tanto più grave se si pensa che

questa novella normativa dovrebbe intervenire in un ambito sino ad ora inesplorato, cioè il sovraindebitamento del soggetto non fallibile, andando a scardinare un concetto chiave del nostro ordinamento, considerato un tabù fin dal tempo dei romani. Si tratta del principio sancito dall'articolo 2740 del codice civile, noto anche come responsabilità aquilana, che prevede che il debitore risponde dei suoi debiti con tutto il suo patrimonio presente e futuro.

In questo marasma, si sono dapprima mossi i privati cittadini i quali, in qualità di sovra indebitati, hanno vagato con la lanterna di Diogene alla ricerca di un professionista disponibile ad assisterli. Ricordiamo, infatti, che fino alla fine del 2015 non esistevano organismi di composizione della crisi: quello costituito dall'Ordine bresciano dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili è infatti uno dei primi in Italia.

Le prime esperienze in materia di accordi con i creditori

La legge numero 3/2012 prevede diverse tipologie di soluzione della crisi da sovraindebitamento, la prima delle quali è costituita dall'accordo con i creditori. Una procedura che ricorda da vicino il concordato preventivo, ed infatti è stata utilizzata per le insolvenze maggiormente rilevanti, dove attivo e passivo si fronteggiano su valori che si misurano in milioni di euro. Normalmente si tratta di procedure in continuità aziendale, ossia finalizzate al risanamento delle imprese in crisi e come tali prevedono una proposta di pagamento ai creditori in misura parziale e/o dilazionata, sorretta da un piano che destina ai creditori la liquidità generata dalla gestione aziendale, liberata dal fardello dei troppi debiti e ridotta in condizioni di efficienza. Qui si sono riscontrate le principali criticità. Un credibile piano di risanamento prevede infatti dapprima la diagnosi, ossia l'individuazione chiara ed obiettiva delle cause che hanno portato alla crisi. Poi, è necessaria la cura ossia quali modifiche vanno portate all'attuale struttura aziendale per rimuovere le cause e riportare l'azienda a macinare profitti. Infine, bisogna indicare chi fornirà la benzina sufficiente per alimentare il vorace motore del risanamento, ossia chi ci metterà le risorse finanziarie. Non è poi così facile, infatti, trovare qualche mecenate disponibile a fare ulteriore credito a chi è già sovra indebitato e che, quindi, per definizione, i suoi debiti non li rimborsa.

Una volta superati questi tre scogli, se vi par poco, occorre dare ese-

1. *Auspicio*, dal latino *Auspicium*, per *avispicium*, da *Avis* (Uccello) e *Spicio* = *Spècio* (Guardare, osservare) quindi letteralmente un piano basato su un auspicio è un piano fatto guardando gli uccelli, cosa tecnicamente poco edificante.

cuzione al piano, cioè pagare correttamente, alle scadenze previste, quanto promesso ai creditori vecchi e nuovi. Le maggiori criticità, nelle esperienze vissute sinora, si sono manifestate proprio al momento di pagare le somme richieste: il risanamento atteso non si è verificato, ovvero non ha prodotto i risultati previsti, e quindi non vi sono quattrini per erogare ai creditori quanto proposto nel piano. Le cause di questi deludenti risultati, se vogliamo tralasciare la sfortuna che si accanisce sempre sugli stessi, consistono nell'aver utilizzato un piano di risanamento eccessivamente ottimista, tenuto conto anche della particolarità "settore primario".

Il settore agricolo, infatti, è storicamente esentato dal fallimento in quanto sconta il cosiddetto doppio rischio: oltre al normale rischio imprenditoriale, che affligge ogni imprenditore commerciale, e che consiste nella mancata garanzia di poter coprire, con i ricavi, i costi di esercizio, vi è anche la variabilità ambientale. Troppe piogge, poche piogge, troppo caldo, troppo freddo, grandine, malattie del bestiame, c'è sempre un buon motivo per giustificare un cattivo rendimento dell'annata agraria. Ma vi sono, in economia aziendale, degli strumenti per rispondere a questa apparentemente insolubile problematica: semplificando al massimo, si tratta di prevedere, nel piano, adeguate risorse per fare fronte ad eventi negativi o calamitosi che, statisticamente, possono accadere.


Inoltre, occorre che i piani di risanamento contengano serie politiche di riconduzione dell'attività a principi di efficienza economica e non un mero auspicio di ripresa del mercato o dei prezzi¹.

Le prime esperienze in materia di piano del consumatore

Una sorta di sottospecie dell'ac-

cordo con i creditori è il piano del consumatore, istituito in realtà assai innovativo quanto meno per un aspetto: non è richiesta la votazione dei creditori sulla proposta e questo, evidentemente, ha spronato l'entusiasmo di alcuni interessati. Ma attenzione: proposta e piano verranno seriamente valutati dal giudice, che si troverà a questo punto a dover prendere una decisione senza nemmeno conoscere l'opinione dei creditori, seppur agli stessi sia consentito partecipare ad un'udienza nella quale potrebbero esprimere il loro parere, che però non rappresenta un vincolo per il successivo giudizio di omologazione.

Proprio questa apparente possibilità di proporre qualsiasi cosa senza dover raccogliere il consenso dei creditori ha prodotto lo sviluppo di una massa di richieste di piano del consumatore da parte di privati che non riescono più a pagare il mutuo della casa, aizzati dai soliti sedicenti consulenti in possesso della taumaturgica soluzione. Banalmente, il soggetto in difficoltà economica propone ai creditori il pagamento di una rata mensile, di importo normalmente irrisorio, ma per un periodo di tempo lunghissimo, ad esempio 20, 30 o più anni e spera così di ottenere la paralisi dell'esecuzione immobiliare in corso.



Ovviamente queste richieste, sovente dal contenuto vagamente canzonatorio, non hanno avuto seguito, anche per motivazioni tecniche che riguardano la (indefettibile) attestazione di fattibilità del piano. Infatti, elementari principi tecnici vietano al professionista attestatore di rilasciare giudizi di fattibilità su piani che hanno una durata così lunga, in quanto una previsione ragionevole non può andare oltre un orizzonte temporale di tre o al massimo cinque anni.

Altra manchevolezza dei piani del consumatore sinora proposti è l'assenza di una effettiva maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. La banca titolare dell'ipoteca di primo grado, infatti, può evidentemente soddisfarsi chiedendo la vendita all'incanto dell'immobile, anziché attendere tanti anni di incerti pagamenti rateali, normalmente privi di interessi.

Non sono mancati, peraltro, piani del consumatore dotati della loro dignità, normalmente in presenza di soggetti nullatenenti, che vivono del loro stipendio e possono presentare un piano maggiormente conveniente per i creditori grazie all'aiuto di un soggetto terzo, normalmente un familiare, che interviene in soccorso del malcapitato debitore, con finanza esterna che comporta un concreto vantaggio per i creditori.

Le prime esperienze in materia di liquidazione del patrimonio

L'ultimo dei rimedi previsti dalla legge sul sovraindebitamento è la liquidazione patrimoniale, che ricorda un po' il fallimento dell'imprenditore commerciale, ed è parsa ai primi commentatori come l'ultima spiaggia per chi non può proporre accordo o piano.

L'esperienza su queste prime applicazioni della nuova normativa vede invece la liquidazione come la normale evoluzione di tanti embrioni di piano o accordo privi di requisiti: non potendo offrire ai creditori nulla di concreto, tanto vale alzare bandiera bianca, offrire il patrimonio residuo ai creditori affinché sia gestito e liquidato da un soggetto nominato dal tribunale ed il ricavato sia ripartito nel rispetto della gerarchia dei privilegi.

Tutto ciò, senza necessità di ottenere un faticoso consenso o una delicata omologazione da parte del giudice ed ottenendo, in cambio, una moratoria di quattro anni (durata minima della procedura) per le azioni esecutive e cautelari, senza la quale il malcapitato debitore non potrebbe intestarsi nemmeno la più scalcinata delle utilitarie.

Inoltre, l'interessato potrà anelare a raggiungere il traguardo più importante, ossia l'esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti pregressi e non saldati, in tutto o in parte, in sede di riparto della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Purtroppo, oggi non sappiamo come andrà a finire questo film, perché la più giovane delle procedure di liquidazione del patrimonio non ha ancora compiuto quattro anni, e quindi bisogna aspettarne la conclusione per poter raccontare come si concluderà il primo procedimento di esdebitazione.

Intanto, però, tanti debitori incolpevoli hanno ripreso a vivere, senza l'assillo delle società di recupero crediti che, in orari assurdi, telefonano a casa minacciando ogni tipo di azione ostile.

Ecco perché la stragrande maggioranza delle procedure aperte presso il Tribunale di Brescia è costituita da liquidazioni del patrimonio.

Giovanni Peli
Dottore Commercialista

